

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZ. PRIMA CIVILE

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Il Tribunale di Catania in composizione monocratica - Giudice, dott. ssa Iolanda Apostolico -  
Letti gli atti del proc. n. 615/2019 R.G.;

Esaminato il ricorso presentato da

██████████, nato ad ██████████ in ██████████ il ██████████ rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Salvatore Fachile ( FCHSVT71P30I199M) e dall'avv. Riccardo Campochiaro (CMPRCR80M28C351B), tutti domiciliati presso lo studio dell'avv. Salvatore Fachile in Roma, Piazza Mazzini, n 8, ivi elettivamente domiciliato e che per le comunicazioni e gli avvisi ex L. n°80/2005 indica il numero di fax 0645508850 e il seguente indirizzo PEC fachile@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura Distrettuale di Catania Via Vecchia Ognina, 149

PREFETTURA DI CATANIA in persona del Prefetto pro tempo, domiciliato ex lege presso l'avvocatura Distrettuale di Catania Via Vecchia Ognina, 149

Avverso

il provvedimento del 13/12/2018 emesso dalla Prefettura di Catania con il quale è stata rifiutata la richiesta di concessione della cittadinanza italiana sciogliendo la riserva precedentemente formulata;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 10 gennaio 2019, il ricorrente ha convenuto davanti a questo Tribunale il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Catania, chiedendo accertarsi il suo diritto, quale titolare di protezione sussidiaria, a non rivolgersi all' Ambasciata dell'Eritrea in Italia, né a far ritorno nel suo Paese di origine, in condizioni di parità di trattamento con i titolari dello status di rifugiato, al fine di adempiere agli oneri di deposito di certificazioni (estratto dell'atto di nascita e certificazione relativa ai procedimenti penali ed ai carichi penali pendenti) nella procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana e conseguenzialmente:

- Accertare il diritto di autocertificazione e per l'effetto
- Accertare l'esistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana e ordinare al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello stato civile di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.

Il Ministero e la Prefettura convenuti non si sono costituiti e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.

Il ricorrente ha esposto, in fatto, quanto segue:

di essere nato ad ██████████, in ██████████, il ██████████ e di aver lasciato il paese nei primi anni del 2000 per non sottoporsi al servizio militare nazionale obbligatorio, che rimane per i cittadini



eritrei, a tempo indeterminato, configurandosi come lavoro forzato e prevedendo la sottoposizione a continue e durature violazioni dei più fondamentali diritti umani tra i quali quello alla vita; che in data 17/11/2005 la Commissione Nazionale gli ha riconosciuto la protezione umanitaria, convertita in protezione sussidiaria a seguito della disposizione all'art. 34 comma 4 e 5 del d.lgs 251/2007 in base ai quali *“Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria”*; che, dopo dieci anni di regolare soggiorno in Italia, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, ha presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura di Catania ai sensi dell'art. 9 l. 91/92; che è infermiere con contratto a tempo indeterminato presso Humanitas centro catanese di oncologia, svolge attività di interprete e mediatore, è sposato con una cittadina italiana, ha due figli e risiede stabilmente a Catania, in Via Antonino di San Giuliano 182, dove ha il centro dei suoi interessi lavorativi, familiari e sociali; che è impossibilitato a recarsi presso la sua ambasciata e ancor più nel suo paese di origine, in quanto esposto al serio rischio di essere identificato e arrestato dalle autorità consolari per diserzione; che per questo motivo si è recato presso il giudice di pace di Catania per redigere atto notorio dei certificati di nascita e del certificato giudiziario delle condanne riportate nel Paese di origine, presentando, come già previsto per i titolari dello status di rifugiato che non possono recarsi presso la loro autorità consolare, ad integrazione della documentazione richiesta per la concessione della cittadinanza italiana – al posto dei certificati rilasciati dall'autorità eritrea – due atti notori redatti dal direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania e alla presenza di due testimoni; che con comunicazione telematica la pubblica amministrazione competente ha fatto presente che la domanda di cittadinanza non poteva essere esaminata con l'esclusiva motivazione che il titolare di protezione sussidiaria non può avvalersi dello stesso diritto riconosciuto al titolare dello status di rifugiato e, quindi, non può produrre atti notori al posto dei certificati rilasciati dalle autorità di origine; che ha quindi presentato un atto di citazione al Tribunale civile di Roma con il quale è richiesto al giudice di accertare il suo diritto a non rivolgersi all'Ambasciata della Eritrea in Italia, né a far ritorno nel suo paese di origine, in condizione di parità di trattamento con i titolari dello status di rifugiato al fine di adempiere agli oneri di deposito di certificazioni (nascita e casellario) nella procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana e quindi per l'accertamento del conseguenziale diritto di autocertificazione; che, con sentenza del 04.10.2018, è stata rigettata la richiesta in quanto la domanda di concessione della cittadinanza italiana non era ancora stata rifiutata dalla Prefettura di Catania; che ha pertanto richiesto in data 6 dicembre 2018 (Doc. 9) alla Prefettura di Catania la rapida definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza italiana



riconoscendo il suo diritto a depositare atti notori in sostituzione dei documenti provenienti dal proprio paese di origine, oppure in via subordinata emettendo un provvedimento espresso di rifiuto; che la Prefettura di Catania con provvedimento del 13/12/2108 ha rigettato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.

In diritto, il ricorrente, dopo aver argomentato sulla competenza della Sezione Specializzata di questo Tribunale, a norma dell' art. 19-bis del d.lgs 150/2011, così come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, che ha previsto che *“ le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione. 2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.”*, nonché dell'art. 4 c. 5 della l. n. 46/2017 che prevede che *“le controversie di cui all'art. 3 comma 2”* ( ovvero, quelle in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ) *“ rientrano nella competenza delle sezioni specializzate avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora”*, e sulla tempestività del ricorso, poiché l'annotazione informatica nel portale telematico volto alla presentazione e alla conoscenza dello stato della pratica non può essere considerata un provvedimento conclusivo, tale da poter essere impugnato davanti alle autorità giurisdizionali, mentre solo il diniego notificato al difensore il 13 dicembre riporta le motivazioni del rigetto in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 della legge. 241/90, dovendo comunque osservarsi che le disposizioni introdotte dalla legge 46/2017 non indicano nessun termine decadenziale per l'impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana, ha affermato sussistere il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 L. 91/1992, poiché, come comunicato dalla Prefettura, l'istanza, presentata il 19.11.2016, era stata *“rifiutata il successivo 24.11.2016 per carenza documentale”* avendo l'Amministrazione ritenuto che *“i titolari dello status di protezione sussidiaria così come coloro che hanno la protezione umanitaria non usufruiscono delle agevolazioni previste per i Rifugiati ( status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1951) e gli Apolidi ( status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954) in materia di acquisto della cittadinanza italiana ( art. 16 della legge sulla cittadinanza n. 91/1992, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5, 9 della medesima legge”*; era quindi ritenuto ostativo all'esame nel merito dell'istanza la mancata allegazione dell'estratto dell'atto di nascita e della certificazione del Paese di origine riguardante i carichi penali pendenti.

Sostiene invece il ricorrente che i documenti che devono essere presentati dall'istante unitamente alla richiesta di concessione sono indicati dal D.p.r. 362/94, nel quale si richiede che *“L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica: a) estratto dell'atto di nascita o equivalente; b) stato di famiglia; c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza; d) certificazione dello Stato estero o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai procedimenti penali ed ai carichi penali pendenti; e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana; f) certificato di residenza; g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio”*, e che, al fine di evitare che la fonte secondaria possa comprimere l'esercizio del diritto fondamentale ad ottenere la cittadinanza italiana in presenza dei presupposti di legge (art. 9 della legge 91/92: *“ la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della*



*Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell'Interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”), il Ministero dell'Interno, ha emesso la Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994, la quale stabilisce che “ possono essere esonerati dall'esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) gli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici dal Governo Italiano.”; categoria, quella dei individuata dalla circolare, che appare senz'altro idonea ad includere altri soggetti oltre a coloro i quali siano stati riconosciuti rifugiati dallo Stato italiano, in particolare tutti coloro i quali non potranno mai ritornare nel proprio paese di origine né contattare le proprie autorità consolari. La normativa di riferimento è rinvenibile già nella Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 che all'art. 25 prevede “ Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l'esercizio di un diritto dell'assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l'interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un'autorità internazionale. 2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite. 3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario”.*

Analogamente, secondo il ricorrente, il contatto con la propria ambasciata o con le autorità del proprio paese di origine non possono essere richiesti al titolare della protezione sussidiaria laddove sussistano le medesime condizioni di esposizione al rischio grave di persecuzioni.

L'istanza è in parte fondata.

Invero, la possibilità di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio trova la sua ratio nella concreta situazione di pericolo cui il soggetto è esposto nel contatto con le autorità del paese di origine, che, se può ritenersi presunta per il rifugiato, deve invece essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione per il soggetto al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, stante la differenza dei presupposti tra i due istituti.

In particolare, è noto che il D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2).

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 specifica specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per



la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Nella valutazione della gravità degli atti di persecuzione subiti dall'individuo, inoltre, dovrà tenersi conto della persistenza della violazione, della sua durata e della sua intensità.

La persecuzione può aversi anche attraverso una pluralità di atti con analogo effetto lesivo sulla persona, ancorchè, presi singolarmente, essi possano non apparire sufficientemente gravi (lettera b), dell'art. 7, comma 1 d. lgs. n. 251/2007), dovendo inoltre nella valutazione della natura persecutoria dell'atto tenersi in considerazione tutte le condizioni fisiche, psichiche, personali, sociali ed economiche dell'individuo (art. 3, co. 3, lett. c) D.Lvo n. 251/2007).

Occorre infine osservare che il d.lgs. n. 251/2007, come la direttiva, indica una serie non esaustiva di atti persecutori che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato, i quali possono essere ricompresi nel concetto di torture o pene o trattamenti inumani o degradanti, vietati in modo assoluto dall'art. 3 CEDU. La giurisprudenza della Corte europea afferma che la sussistenza di tali eventi o del rischio concreto ed attuale di tale pericolo può essere ritenuta prova di persecuzione o di timore grave di persecuzione, come p.es. il timore di persecuzione di disertori che in caso di rientro in patria sarebbero torturati ( CEDU, *Said v. the Netherlands* , Application no. 2345/02 ). Peraltro la stessa giurisprudenza afferma che la tutela garantita dall'art. 3 CEDU è più ampia di quella offerta dagli artt. 32 e 33 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 1951, perché il divieto previsto dall'art. 3 CEDU è inderogabile e deve essere garantito sempre, anche nei casi di pericolo pubblico costituente una minaccia per la vita della nazione.

A sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Dalle norme sopra illustrate, si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Con riguardo, invece, alla protezione sussidiaria, l'art. 14 del D. Lvo 251/2017 prevede che essa vada riconosciuta qualora il richiedente, in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, corra il rischio effettivo di subire un grave danno, inteso quale:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il pericolo può quindi derivare da cause oggettive o soggettive e può assumere un diverso grado di gravità e di individualizzazione, tanto che l' art. 24 del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251, che disciplina il titolo di viaggio per stranieri, equipollente al passaporto, stabilisce che, mentre per i titolari dello status di rifugiati tale titolo di viaggio sia rilasciato automaticamente dalla Questura competente, per i titolari della protezione sussidiaria il rilascio è subordinato alla valutazione della sussistenza di fondate ragioni che non consentono al soggetto di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza (co. 2).



Un' interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia di acquisto della cittadinanza impone quindi di estendere, ove ricorra la medesima ratio, le agevolazioni previste per i rifugiati anche ai titolari di protezione sussidiaria per i quali sia attuale l'esposizione a pericolo nel contatto con le Autorità del paese di cittadinanza.

Nel caso in esame, emerge dal provvedimento della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale allegato al ricorso che l'odierno ricorrente richiese la protezione poiché disertore e che gli fu riconosciuta la protezione umanitaria, poi convertita in sussidiaria, poiché si ritenne che la diserzione non rientrasse tra le ragioni che giustificavano il riconoscimento dello status di rifugiato.

Orbene, è noto che Amnesty International e altre organizzazioni internazionali segnalano da tempo la necessità di protezione internazionale per gli eritrei che fuggono dalla leva a tempo indeterminato, nonché l'illegittimità e arbitrarietà dei trattamenti sanzionatori cui possono essere sottoposti i soggetti che vi si sono sottratti espatriando nel caso di rientro nel paese di origine.

Trattasi quindi di un grado di rischio sufficientemente individualizzato per poter ritenere che l'odierno ricorrente abbia fondate ragioni per non fare rientro nel paese di origine e per non richiedere documentazione alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza.

La sussistenza della suddetta, perdurante e specifica, condizione di esposizione a rischio di ■■■■■ ■■■■ è già stata oggetto, peraltro, come correttamente si rileva nel ricorso, di considerazione da parte dell'Amministrazione, che il 16 marzo 2017 ha rilasciato allo stesso il documento di viaggio di cui all'art. 24 sopra citato, versato in atti, esonerandolo quindi dal contatto con le sue autorità nazionali.

Deve pertanto affermarsi il diritto del predetto ad essere esonerato dall'obbligo di rivolgersi alla Ambasciata Eritra o di far ritorno in detto Paese per ottenere le certificazioni necessarie all'ottenimento della cittadinanza - limitatamente agli atti esteri originali di cui al DPR n. 362/94, art. 1, co. 3, lett. a) e d) - e il conseguente diritto ad ottenere l'esame nel merito della propria istanza sulla base degli atti di notorietà o autocertificazioni che tengano il luogo dei citati atti esteri originali.

E' inammissibile, invece, l'istanza di accertamento dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana in mancanza di pronunzia sul merito della domanda da parte dell'Amministrazione competente.

Dichiara irripetibili le spese stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così dispone:

Dichiara il diritto di ■■■■■■■■■■, nato ad ■■■■■■■■■■ in ■■■■■■■■■■ il ■■■■■■■■■■, ad esser esentato dall'obbligo di rivolgersi alla Ambasciata Eritra o di far ritorno in detto Paese per ottenere le certificazioni necessarie all'ottenimento della cittadinanza - limitatamente agli atti esteri originali di cui al DPR n. 362/94, art. 1, co. 3, lett. a) e d) - e il conseguente diritto ad allegare alla domanda gli atti di notorietà o le autocertificazioni che tengano il luogo dei citati atti esteri originali.



Dichiara inammissibili le ulteriori istanze formulate.

Dichiara irripetibili le spese.

Catania, 21.4.2020

Il Giudice  
dott. ssa Iolanda Apostolico

